

IL DECRETO CURA ITALIA: IL CREDITO

Le misure a sostegno della liquidità delle imprese

Art. 49 Fondo centrale di garanzia PMI

Nuove regole nei prossimi nove mesi (a partire dal 17 marzo) per il Fondo centrale di garanzia per le Piccole e medie imprese: la garanzia del fondo è gratuita, l'importo massimo garantito passa da 2,5 a 5 milioni, non è più necessaria la verifica del modulo "andamentale" ai fini dell'ammissione. Ricordiamo che per il settore editoriale c'è una sezione dedicata.

Art. 55 Misure di sostegno alle imprese (crediti difficilmente esigibili)

Le imprese che vantano crediti deteriorati, ossia difficilmente esigibili, sia di natura commerciale che di finanziamento, possono parzialmente trasformarli in credito di imposta.

Art. 56 Misure di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19

Le microimprese e le piccole e medie imprese possono rinviare al 30 settembre 2020 i rimborsi connessi a prestiti o linee di credito ottenuti da banche o intermediari finanziari.

Art. 57 Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia

La norma consente alle banche di erogare con più facilità finanziamenti alle imprese in sofferenza, grazie alla garanzia della Cassa depositi e prestiti S.p.A. A questo proposito sarà istituito un apposito Fondo presso il Mef a copertura delle garanzie dello Stato concesse con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per il 2020.

Art. 60 Rimessione in termini per i versamenti.

I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni in scadenza il 16 marzo 2020, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, sono prorogati al 20 marzo 2020. Non è prevista l'applicazione di sanzioni o interessi. Tale disposizione è rivolta alla generalità dei contribuenti, fatte salve le successive eccezioni.

Art. 61 Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria

È prevista la sospensione fino al 30 aprile 2020 dei versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché degli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria – già prevista per alcune categorie con i precedenti provvedimenti – che viene estesa ad ulteriori categorie di soggetti operanti, tra gli altri, nei settori dello sport, dell'arte e della cultura, del trasporto e della ristorazione, dell'educazione e dell'assistenza. Tra le categorie beneficiarie della disposizione non è previsto il settore del libro.

Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi

Art. 62 (Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi)

Sospensione generalizzata degli adempimenti fiscali

Gli adempimenti fiscali (per esempio la dichiarazione IVA) in scadenza nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020 sono sospesi e possono essere effettuati entro giugno 2020 senza sanzioni.

Sospensioni dei versamenti per soggetti con ricavi inferiori ai 2 milioni

Per le categorie non elencate dall'articolo 61, con ricavi inferiori a 2 milioni di euro, la sospensione dei versamenti va dall'8 al 31 marzo 2020 e i versamenti eventualmente sospesi dovranno essere pagati in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, oppure mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili a decorrere dal mese di maggio 2020.

Le fattispecie che non ricadono nelle norme varate (a titolo di esempio le imprese che non operano nei settori maggiormente colpiti, con fatturati superiori a 2 milioni, fuori dalla zona rossa, fuori dalle province più colpite) non beneficiano di specifiche sospensioni di ritenute, contributi e premi (eccezion fatta per la dilazione al 20 marzo 2020 prevista dal precedente articolo 60).

Art. 64 Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro

È riconosciuto il credito di imposta nella misura del 50 per cento (fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascuno beneficiario) per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione.

Le modalità di applicazione e fruizione del credito di imposta saranno stabilite tramite decreto.

Art. 65 Credito d'imposta per botteghe e negozi

Viene riconosciuto per il mese di marzo 2020 un credito di imposta pari al 60 % dell'ammontare del canone di locazione di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. Il credito è valido per i commercianti (negozi e botteghe) ed utilizzabile esclusivamente in compensazione dei crediti verso lo Stato e l'INPS.

Art. 67 Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori

È prevista la sospensione, dall'8 marzo al 31 maggio 2020:

- Dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori;
- Dei termini per fornire risposta alle istanze di interpello che iniziano a decorrere dal 1° giugno 2020;
- Delle attività non aventi carattere di urgenza, quale ad esempio l'accesso alla banca dati dell'Anagrafe Tributaria.

Art. 68 Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione

È prevista la sospensione dei termini dei versamenti, in scadenza dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivo

emessi dall'Agenzia delle Entrate. I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Tale sospensione si applica anche agli atti di accertamento emessi dalla Agenzia delle Dogane e Monopoli.